MISURE URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ED IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 17

Procedure per i piani di difesa del suolo

All'articolo 12, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la lettera g) e' cosi' sostituita: "g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici, di cui all'articolo 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, assegnando un congruo termine per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, puo' avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici.". All'articolo 12, comma 7, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' aggiunta le seguente lettera: " h) puo' indire, in sostituzione degli enti attuatori di interventi previsti nei programmi approvati, conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' promuovere la conclusione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 241 del 1990.". All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "6- bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorita' di bacino di rilievo nazionale possono impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione dei vincoli e prescrizioni e per l'adozione di misure di salvaguardia; esse possono proporre alle autorita' competenti l'adozione di ordinanze cautelari a carattere inibitorio di opere, lavori e attivita' antropiche che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del piano di bacino.".

Versione in vigore dal 9 aprile 1993, non più in vigore dal 8 giugno 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101
Capo	IV — Ambiente
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-accelerazione-degli-investimenti-ed-il-sostegno/art-17-procedure-per-i-piani-di-difesa-del-suolo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it